

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004

(2003/C 20 E/27)

COM(2002) 495 def. — 2002/0237(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 2 ottobre 2002)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica d'Angola è scaduto il 2 maggio 2002, ma è stato prorogato fino al 2 agosto 2002 in attesa della conclusione dei negoziati per il rinnovo del protocollo stesso. I negoziati hanno dato luogo ad un nuovo protocollo, siglato a Luanda il 30 giugno 2002.

Il nuovo protocollo è il nono dall'entrata in vigore dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e l'Angola nel 1987. In termini di possibilità di pesca per la Comunità esso è il secondo per importanza, dopo l'accordo con la Mauritania. Va notato che, per quanto riguarda il tonno, l'accordo con l'Angola è parte integrante di una serie di accordi sul tonno applicabili all'area atlantica, che conferiscono ai pescherecci comunitari la facoltà di seguire gli stock ittici transzonali.

Il nuovo protocollo riguarda il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004. Esso prevede possibilità di pesca per 33 tonniere, 22 navi adibite alla pesca di gamberetti e 4 200 tsl al mese per i pescherecci con reti a strascico, mentre il precedente protocollo concedeva possibilità di pesca a 43 tonniere, 22 navi adibite alla pesca di gamberetti e 3 750 tsl al mese ai pescherecci con reti a strascico. Tali livelli sono stati fissati tenendo conto delle conclusioni formulate da un gruppo di scienziati dell'Angola e della Comunità, riunitisi a Luanda per esaminare i dati scientifici relativi allo stato delle risorse ittiche, mentre era in corso l'ultimo ciclo di negoziati.

La contropartita finanziaria annua è stata portata a 15 500 000 euro, contro i 13 975 000 euro del precedente protocollo. Tale incremento è giustificato dall'aumento delle possibilità di pesca demersale e dalla creazione di un partenariato con l'Angola volto a promuovere una pesca responsabile e sostenibile. Nell'ambito di tale partenariato, il 36 % della contropartita finanziaria è destinato a finanziare lo sviluppo della ricerca scientifica, la sorveglianza, la pesca artigianale e le comunità locali di pescatori, la formazione e l'acquacoltura, garantendo così una maggiore coerenza tra le politiche promosse dalla Comunità in materia di pesca e di sviluppo.

Saranno organizzate riunioni scientifiche annuali destinate a valutare lo stato degli stock, onde garantire che le attività di pesca praticate nell'ambito del protocollo siano compatibili con una gestione responsabile delle risorse. Le possibilità di pesca concesse dal protocollo saranno riesaminate, se necessario, alla luce dei risultati emersi dalle riunioni.

Le autorità angolane hanno deciso di ridurre da 43 a 33 il numero delle tonniere comunitarie che possono accedere alle acque dell'Angola, probabilmente a seguito della proposta di altri partner di finanziare la costruzione di impianti di trasformazione del tonno in cambio dell'accesso alle acque angolane per la pesca del tonno. Ciò non comporta tuttavia alcuna riduzione della contropartita finanziaria, che è calcolata unicamente sulla base delle possibilità di pesca di gamberetti e di specie demersali. Alla Comunità non incombe alcun onere supplementare per l'accesso dei pescherecci, ma gli armatori versano una quota per tonnellata di catture effettuate.

Alla luce di quanto precede, il nuovo protocollo risulta vantaggioso. Inoltre il partenariato con l'Angola e le valutazioni scientifiche realizzate annualmente sullo stato degli stock contribuiranno a promuovere uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse, nel reciproco interesse della Comunità e dell'Angola.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti mediante regolamento la conclusione del nuovo protocollo.

Una proposta di decisione del Consiglio sull'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva, forma oggetto di una procedura distinta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola ⁽¹⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a questi negoziati, il 30 giugno 2002 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004.
- (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri deve essere stabilito sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca secondo l'accordo di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- navi adibite alla pesca di gamberetti:
 - per la Spagna: 6 550 tsl al mese in media annua, 22 unità;
- navi adibite alla pesca demersale:
 - Spagna: 1 850 tsl al mese in media annua;
 - Portogallo: 1 100 tsl al mese in media annua;
 - Italia: 750 tsl al mese in media annua;
 - Grecia: 500 tsl al mese in media annua;
- tonniere congelatrici con reti a circuizione:
 - Francia: 6 unità;
 - Spagna: 9 unità;
- pescherecci a palangari di superficie:
 - Portogallo: 4 unità;
 - Spagna: 14 unità;
- navi adibite alla pesca demersale:
 - Paesi Bassi e/o Irlanda: 2 unità

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004*Articolo 1*

A decorrere dal 3 agosto 2002 e per un periodo di 2 anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- 1) Navi adibite alla pesca di gamberetti: 6 550 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua (al massimo 22 unità).

I quantitativi pescati dalle navi comunitarie non saranno superiori a 5 000 tonnellate di gamberetti, di cui 30 % di gamberetti maggiori e 70 % di gamberetti grigi.

- 2) Pesca demersale (con rete da traino, palangaro fisso, rete da posta a pali): 4 200 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua.

La pesca di *Centrophorus granulosus* è vietata.

- 3) Pesca di specie pelagiche: 2 unità.

In considerazione delle sue caratteristiche, questa pesca è soggetta ad un periodo sperimentale di 6 mesi.

- 4) Tonniere congelatrici con reti a circuizione: 15 unità.

- 5) Pescherecci con palangari di superficie: 18 unità.

I limiti fissati per le possibilità di pesca possono essere aumentati qualora gli armatori comunitari siano disposti a contribuire al miglioramento dell'industria ittica angolana, nel qual caso le due parti, riunite nell'ambito di una commissione mista, decideranno congiuntamente in merito alle possibilità di pesca supplementari e alla contropartita finanziaria.

Articolo 2

Al termine del periodo sperimentale per le specie pelagiche e sulla base dei risultati ottenuti e dei pareri scientifici disponibili le due parti decidono, nell'ambito della commissione mista e a seguito di una riunione del gruppo scientifico congiunto di cui all'articolo 6, in merito alle possibilità di pesca di specie pelagiche per gli anni restanti del presente protocollo e la contropartita finanziaria da corrispondere in cambio di queste possibilità.

Articolo 3

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo per il periodo previsto dall'articolo 1 è fissata a 15 500 000 euro all'anno (di cui 9 975 000 euro all'anno a titolo di compensazione finanziaria propriamente detta e

5 525 000 euro all'anno per le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo) per le possibilità di pesca fissate dall'articolo 1.

La contropartita finanziaria deve essere versata su un conto designato dal Ministero delle finanze tramite il Ministero della pesca e dell'ambiente.

Detta compensazione finanziaria deve essere versata entro il 30 novembre per il primo anno di applicazione del protocollo ed entro la data anniversaria del protocollo per l'anno successivo.

2. Se una nave non opera più nell'ambito dell'accordo e se le autorità angolane non ne accettano la sostituzione con un'altra nave, la diminuzione delle possibilità di pesca che ne risulta per la Comunità darà luogo ad un adeguamento proporzionale della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1.

3. L'impiego della compensazione finanziaria è di competenza esclusiva del governo dell'Angola.

Articolo 4

Al fine di assicurare lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile le due parti istituiscono, nell'interesse di entrambe, un partenariato destinato in particolare ad incoraggiare una migliore conoscenza delle risorse ittiche e biologiche, il controllo della qualità, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti della pesca, il controllo delle attività di pesca, lo sviluppo della pesca non industriale, le comunità di pescatori e la formazione.

L'importo annuo di 5 525 000 euro, destinato alle misure previste dall'articolo 3, paragrafo 1, è così ripartito:

- 1) Programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca dell'Angola: 750 000 euro
- 2) Programma di controllo della qualità: 350 000 euro
- 3) Programma di sostegno volto alla commercializzazione e alla valorizzazione dei prodotti della pesca: 250 000 euro
- 4) Programma di sostegno alla sorveglianza della pesca: 775 000 euro
- 5) Programma per lo sviluppo della pesca non industriale e il sostegno alle comunità di pescatori: 1 150 000 euro
- 6) Programma di sostegno istituzionale al Ministero della pesca e dell'ambiente: 500 000 euro

- 7) Programma di finanziamento delle scuole di pesca, borse di studio, tirocini di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca e partecipazione alle organizzazioni internazionali, a seminari, convegni e workshop: 1 500 000 euro
- 8) Programma destinato ad incoraggiare lo sviluppo dell'acquacoltura: 250 000 euro

Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal Ministero della pesca e dell'ambiente, che ne informa la Commissione delle Comunità europee.

Detti importi annuali sono messi a disposizione delle strutture interessate, su un conto designato dal Ministero delle finanze tramite il Ministero della pesca e dell'ambiente, entro il 30 novembre per il primo anno di applicazione del protocollo ed entro la data anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

Tre mesi dopo la data anniversaria del protocollo, il Ministero della pesca e dell'ambiente trasmette per iscritto informazioni dettagliate alla Commissione delle Comunità europee in merito all'applicazione del protocollo e ai risultati conseguiti. La Comunità europea, in funzione della realizzazione effettiva delle azioni e previa consultazione delle autorità angolane, potrà riesaminare i pagamenti di cui trattasi.

Articolo 5

Qualora le condizioni di sfruttamento delle risorse alieutiche nella ZEE dell'Angola dovessero cambiare in modo significativo e impedire l'esercizio delle attività di pesca, la Comunità euro-

pea si riserva il diritto di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria, previo accordo tra le parti.

Articolo 6

È istituita una riunione scientifica annuale congiunta per l'analisi delle questioni relative alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 7

Qualora la Comunità ometta di effettuare entro i termini stabiliti i pagamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4, l'applicazione dell'accordo può essere sospesa.

Articolo 8

Tutte le attività delle navi che operano nell'ambito del presente protocollo e dei relativi allegati, in particolare i trasbordi e il consumo delle scorte di bordo (viveri e carburante), sono disciplinate dalle leggi applicabili nella Repubblica di Angola.

Ai fini del presente protocollo, i prodotti della pesca catturati dalle navi comunitarie operanti nell'ambito dell'accordo sono considerati di origine comunitaria.

Articolo 9

Il presente protocollo entra in vigore una volta che entrambe le parti abbiano notificato la conclusione delle rispettive procedure di approvazione.

ALLEGATO A

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELL'ANGOLA DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE

1. **Domande di licenza e formalità di rilascio**

- 1.1. Tramite la sua delegazione in Angola, la Commissione delle Comunità europee presenta presso le autorità angolane competenti in materia di pesca una domanda per ciascuna nave di ciascun armatore che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sui formulari appositamente previsti dall'Angola, i cui modelli sono riportati nelle appendici 1 e 2. All'atto della prima domanda il formulario è corredato di un certificato di stazza della nave. La domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità.
- 1.2. Ai fini del presente protocollo i prodotti della pesca catturati dalle navi comunitarie operanti nell'ambito dell'accordo sono considerati di origine comunitaria.
- 1.3. Ciascuna licenza è rilasciata all'armatore per una nave determinata. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza valida per un peschereccio è sostituita da una licenza valida per un'altra nave comunitaria avente caratteristiche analoghe.
- 1.4. Le licenze sono rilasciate dalle autorità angolane al comandante del peschereccio nel porto di Luanda, previa ispezione del peschereccio da parte dell'autorità competente.
- 1.5. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola riceve notifica delle licenze rilasciate dalle autorità angolane competenti in materia di pesca.
- 1.6. La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, nel caso delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie, non appena ricevuta notifica, da parte della Commissione delle Comunità europee, del pagamento dell'anticipo, l'imbarcazione viene iscritta nell'elenco dei pescherecci autorizzati ad esercitare la pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità angolane competenti in materia di controllo della pesca. In attesa della licenza definitiva, una copia di essa può essere ottenuta via fax. Tale copia deve essere conservata a bordo.
- 1.7. Le licenze hanno una durata di validità di un anno.
- 1.8. Ogni peschereccio deve essere rappresentato da un agente autorizzato dal Ministero della pesca e dell'ambiente residente ufficialmente in Angola.
- 1.9. Le autorità angolane comunicano quanto prima tutte le informazioni relative ai conti bancari e alle monete da utilizzare per l'esecuzione finanziaria dell'accordo.

2. **Canoni**

- 2.1. *Disposizioni applicabili alle navi adibite alla pesca dei gamberetti e alle navi adibite alla pesca demersale*

I canoni sono fissati:

- per le navi adibite alla pesca di gamberetti, a 52 euro al mese per tonnellata di stazza lorda,
- per le navi adibite alla pesca demersale, a 220 euro all'anno per tonnellata di stazza lorda.

- 2.2. Il pagamento dei canoni può essere effettuato a scadenze trimestrali o semestrali. In tal caso, essi sono maggiorati rispettivamente del 3 % e del 5 %.

- 2.3. *Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie*

I canoni sono fissati a 25 euro per tonnellata pescata nella zona di pesca dell'Angola.

Le licenze vengono rilasciate previo versamento di un importo forfettario annuo di 4 500 euro per tonniere a circuizione congelatrice (equivalente ai canoni dovuti per 180 tonnellate di catture all'anno) e di un importo forfettario annuo di 2 500 euro per peschereccio con palangari di superficie (equivalente ai canoni dovuti per 100 tonnellate di catture all'anno).

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine del primo trimestre successivo a quello in cui sono state effettuate le catture, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ciascun peschereccio e confermate da un istituto scientifico competente della regione, quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Istituto portoghese di ricerche marine (IPIMAR).

Detto computo è comunicato contemporaneamente alle autorità angolane e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori sul conto aperto presso un'istituzione finanziaria o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità angolane, entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

3. **Riposo biologico**

Ogni anno può essere deciso un periodo di riposo biologico per la pesca del gambero, sulla base dei risultati delle osservazioni scientifiche effettuate. Detto periodo sarà notificato alla Commissione e agli armatori con almeno tre mesi di anticipo. Durante il periodo di riposo biologico gli armatori non sono tenuti al pagamento del canone.

4. **Catture accessorie**

Le catture accessorie effettuate dalle navi adibite alla pesca di gamberetti appartengono agli armatori. Tuttavia, il limite massimo di granchi che esse sono autorizzate a pescare è di 500 tonnellate all'anno.

5. **Sbarchi**

I pescherecci con palangari di superficie e le navi tonniere della Comunità cercano di contribuire all'approvvigionamento delle industrie conserviere di tonno dell'Angola proporzionalmente al loro sforzo di pesca nella zona e ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori e dalle autorità angolane competenti in materia di pesca, in base ai prezzi correnti del mercato internazionale. L'importo viene saldato in moneta convertibile.

6. **Controllo dei trasbordi e delle navi in partenza**

Tutti i trasbordi devono essere notificati alle autorità angolane competenti con otto giorni di anticipo e devono essere effettuati nella baia di Luanda o in quella di Lobito in presenza delle autorità doganali dell'Angola.

Le operazioni di trasbordo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi, da versare alle autorità doganali competenti conformemente alla normativa in vigore.

Una copia dei documenti di trasbordo sarà trasmessa al servizio di sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente quindici giorni prima dalla fine del mese per il mese precedente.

I pescherecci comunitari che intendono lasciare la ZEE dell'Angola con le proprie catture devono notificarlo con otto giorni di anticipo e sottoporsi a un controllo doganale nella baia di Luanda o in quella di Lobito.

7. **Rifornimento di viveri (consumo di bordo)**

7.1. I pescherecci comunitari che si riforniscono di viveri in Angola devono ricorrere esclusivamente a imprese specializzate registrate presso il Ministero del commercio e residenti in Angola, conformemente alla legislazione in vigore.

7.2. Se una parte o la totalità del rifornimento alimentare proviene dall'esterno dell'Angola, per ciascuna nave deve essere inviato alle autorità doganali un elenco dei prodotti in cui figuri il numero di membri dell'equipaggio a bordo, per consentire di determinare se i quantitativi in causa possono essere considerati ragionevoli rispetto alle necessità di consumo a bordo. I quantitativi che superano i limiti considerati ragionevoli sono soggetti al pagamento di dazi di esportazione e altre imposte.

7.3. Le operazioni connesse al rifornimento delle navi sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

8. **Rifornimento di carburante (consumo di bordo)**

8.1. A tutti i pescherecci che operano nella zona di pesca dell'Angola secondo i termini del presente accordo, ad eccezione delle navi tonniere, verranno messe a disposizione strutture per rifornirsi di combustibile e acqua in Angola.

8.2. In Angola, il rifornimento di carburante può essere effettuato unicamente a Luanda o a Lobito.

L'eventuale rifornimento di carburante effettuato tramite trasbordo da una petroliera o una nave mercantile a Lobito o Luanda deve avvenire in presenza delle autorità doganali ed è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

- 8.3. Quando un peschereccio si rifornisce al di fuori delle acque territoriali e della zona delle 24 miglia, esso ne deve informare le autorità doganali, comunicando i quantitativi in causa, la posizione della nave e il nome del fornitore.

9. Dichiarazione delle catture

9.1. Navi adibite alla pesca dei gamberetti e navi adibite alla pesca demersale

- 9.1.1. Alla fine di ogni campagna di pesca, le navi adibite alla pesca dei gamberetti e quelle adibite alla pesca demersale sono tenute a trasmettere all'Istituto di ricerche marine di Luanda, tramite la delegazione delle Comunità europee, le schede di cattura riportate nelle appendici 3 e 4.

Per ciascuna nave dovrà essere inoltre inviata all'Ufficio studi, pianificazione e statistiche del Ministero della pesca e dell'ambiente, tramite la delegazione delle Comunità europee, una relazione mensile in cui siano indicate le catture effettuate durante il mese e i quantitativi detenuti a bordo l'ultimo giorno del mese. Detta relazione deve essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese a cui si riferisce.

In caso di mancato rispetto di questa disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa.

- 9.1.2. Le navi adibite alla pesca dei gamberetti e quelle adibite alla pesca demersale devono inoltre comunicare ogni giorno alla stazione radio di Luanda la loro posizione geografica e le catture del giorno precedente. L'indicativo di chiamata è comunicato agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca. Qualora non riuscissero a contattare tale radio, le navi devono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione.

I pescherecci e le navi mercantili possono uscire dalle acque territoriali della Repubblica di Angola solo previa autorizzazione del Servizio nazionale di sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente e previa verifica delle catture detenute a bordo.

9.2. Tonniere e pescherecci con palangari di superficie

Durante le operazioni nella zona di pesca dell'Angola, le navi devono comunicare ogni tre giorni alla stazione radio di Luanda la loro posizione e il volume delle loro catture. All'entrata e all'uscita dalla zona di pesca dell'Angola, le navi devono comunicare alla stazione radio di Luanda la loro posizione e il volume delle catture detenute a bordo.

Qualora non riuscissero a contattare tale radio, le navi ricorreranno ad altri sistemi di comunicazione.

Il comandante deve inoltre tenere un giornale di pesca, conforme al modello riportato nell'appendice 5, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca dell'Angola. Il giornale di pesca deve essere compilato anche qualora non siano effettuate catture.

Per i periodi trascorsi al di fuori delle acque angolane, il giornale di pesca deve riportare la dicitura «Fuori dalla ZEE dell'Angola».

Il formulario, compilato in modo leggibile e firmato dal comandante del peschereccio, deve essere inviato alla direzione nazionale dell'ispezione e della sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee, entro 45 giorni dalla fine della campagna di pesca nelle acque angolane; esso deve essere inoltre trasmesso quanto prima per elaborazione agli istituti scientifici di cui al punto 2.2.

In caso di mancato rispetto di queste disposizioni, l'Angola si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave interessata fino all'espletamento delle formalità necessarie nonché di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa. In tal caso, la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola deve essere informata quanto prima.

10. Zone di pesca

- 10.1. Le zone di pesca accessibili alle navi adibite alla pesca dei gamberetti comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola a nord di 12°20' e al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base.

- 10.2. Le zone di pesca accessibili alle navi adibite alla pesca demersale comprendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola:

- per le navi da traino, al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base e limitate a nord dal parallelo 13°00' sud e a sud da una linea situata a 5 miglia a nord della frontiera tra le zone economiche esclusive dell'Angola e della Namibia,
- per le navi che utilizzano altri attrezzi da pesca, al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base, limitate a sud da una linea situata a 5 miglia a nord della frontiera tra le zone economiche esclusive dell'Angola e della Namibia.

Le zone di pesca accessibili alle tonniere congelatrici a circuizione a ai pescherecci con palangari di superficie comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base.

11. Imbarco di marinai

- 11.1. L'armatore al quale è stata rilasciata una licenza a titolo del presente accordo deve contribuire alla formazione professionale pratica di almeno sei marinai angolani, liberamente scelti in una lista presentatagli dal Ministero della pesca e dell'ambiente, a bordo di ogni peschereccio, eccettuate le tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.
- 11.2. L'osservatore eventualmente imbarcato su richiesta dell'Angola è considerato compreso fra i sei marinai di cui al punto 11.1.
- 11.3. Gli armatori comunitari cercano di aumentare il numero dei marinai e di migliorarne la formazione professionale.
- 11.4. I salari dei marinai e dei tecnici a bordo, fissati dalle due parti, sono a carico dell'armatore e sono versati su un conto aperto presso un'istituzione finanziaria designata dal Ministero della pesca e dell'ambiente. I salari suddetti devono comprendere le relative assicurazioni sulla vita con copertura contro qualsiasi rischio.
- 11.5. Ogni anno il Ministero della pesca e dell'ambiente deve inoltre selezionare un totale di 20 marinai tirocinanti per la sala macchine e il ponte, da ripartire tra le navi di cui sopra. I salari dei tirocinanti, a carico dell'armatore, possono corrispondere fino a 1/3 di quelli dei marinai esperti e devono comprendere le relative assicurazioni sulla vita con copertura contro qualsiasi rischio.
- 11.6. Al termine della bordata, il comandante firma un documento attestante che il tirocinio è stato completato con esito soddisfacente, che viene successivamente trasmesso al Ministero della pesca e dell'ambiente tramite l'armatore o un suo rappresentante.

12. Osservatori scientifici

- 12.1. Ogni peschereccio può essere invitato ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e retribuito dal Ministero della pesca e dell'ambiente.
- 12.2. La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare una bordata.
- 12.3. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità angolane, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti.
- 12.4. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali.

I compiti dell'osservatore sono i seguenti:

- osservare le attività di pesca delle navi,
- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verificare i dati sulle catture effettuate nella zona dell'Angola riportati nel giornale di bordo,
- comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca.

- 12.5. Durante la permanenza a bordo,

l'osservatore

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità angolane competenti.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità angolane. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del Ministero della pesca e dell'ambiente. L'armatore, tramite il raccomandatario, effettua presso l'Istituto di ricerche marine un pagamento di 15 euro per ogni giornata passata da un osservatore a bordo di una nave. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto angolano convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

13. Ispezione e controllo

I pescherecci comunitari che operano nell'ambito dell'accordo sono controllati via satellite secondo il protocollo sul SCP e fatta salva la legislazione angolana applicabile.

Su richiesta delle autorità angolane, i pescherecci comunitari che operano nell'ambito dell'accordo permettono ed agevolano la salita a bordo e l'esercizio delle funzioni a qualsiasi funzionario angolano incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti.

14. Dimensioni delle maglie

Le dimensioni minime delle maglie utilizzate sono le seguenti:

- Pesca dei gamberetti: 50 millimetri.
- Pesca demersale: 110 millimetri.

Le nuove dimensioni delle maglie si applicheranno alle navi comunitarie solo a decorrere dal sesto mese successivo alla notifica alla Commissione delle Comunità europee.

15. Procedura in caso di fermo

- 15.1. La delegazione della Comunità europea a Luanda è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo avvenuto nella zona di pesca dell'Angola e riceve contemporaneamente una relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

- 15.2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque angolane, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea, il Ministero della pesca e dell'ambiente e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, che possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

- 15.3. Prima di avviare un'azione giudiziaria si cerca di definire la presunta infrazione con una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi non oltre tre giorni lavorativi dal fermo.

- 15.4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa entro 48 ore dalla conclusione della procedura di conciliazione una cauzione bancaria a carico dell'armatore. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda prevista dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si sia risolta con decisione giudiziaria senza condanna del comandante della nave interessata.

- 15.5. La nave e l'equipaggio sono liberati:

- al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,
- oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,
- oppure una volta che l'armatore abbia depositato la cauzione bancaria (in caso di procedimento giudiziario).

16. Infrazioni

Ogni violazione della legislazione angolana o di quanto disposto dal presente protocollo da parte di una nave comunitaria deve essere notificata alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Luanda, fatte salve le sanzioni applicabili nell'ambito delle legislazioni in questione.

ALLEGATO B

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELL'ANGOLA DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE ADIBITE ALLA PESCA DI SPECIE PELAGICHE

1. Domande di licenza e formalità di rilascio

- 1.1. Tramite la sua delegazione in Angola, la Commissione delle Comunità europee presenta presso le autorità angolane competenti in materia di pesca una domanda per ciascuna nave di ciascun armatore che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dall'Angola, il cui modello è riportato nell'appendice 1. All'atto della prima domanda il formulario è corredato di un certificato di stazza della nave. La domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità.

Per il rinnovo della licenza deve essere presentata alle autorità angolane solo la prova del pagamento del canone per il periodo richiesto; i documenti sopra menzionati devono essere presentati solo all'atto della prima domanda di licenza o in caso di modifiche delle caratteristiche tecniche della nave.

- 1.2. Per la prima domanda, ciascuna licenza è rilasciata all'armatore per una nave determinata. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza valida per un peschereccio è sostituita da una licenza valida per un'altra nave comunitaria avente caratteristiche analoghe.
- 1.3. Le licenze sono rilasciate dalle autorità angolane al comandante della nave nel porto più vicino, previa ispezione della nave da parte dell'autorità competente.
- 1.4. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola riceve notifica delle licenze rilasciate dalle autorità angolane competenti in materia di pesca.
- 1.5. La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, non appena ricevuta notifica dell'avvenuto pagamento dell'anticipo alle autorità angolane da parte della Commissione delle Comunità europee, la nave è iscritta nell'elenco delle navi autorizzate ad esercitare la pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità angolane competenti in materia di controllo della pesca. In attesa della licenza definitiva, una copia di essa può essere ottenuta via fax. Tale copia deve essere conservata a bordo.
- 1.6. La licenza è valida per almeno un mese e può essere rinnovata.
- 1.7. Ogni peschereccio deve essere rappresentato da un agente autorizzato dal Ministero della pesca e dell'ambiente residente ufficialmente in Angola.
- 1.8. Le autorità angolane comunicano precedentemente all'entrata in vigore del presente protocollo tutte le informazioni relative ai conti bancari e alle monete da utilizzare per il pagamento dei canoni.
- 1.9. La licenza riguarda la pesca del suro, dell'alaccia e dello sgombro. Le catture accessorie detenute a bordo non possono essere superiori al 10 %.

2. Canoni

Il canone è fissato a 3 euro per tl al mese.

Al termine del periodo sperimentale, le condizioni di esercizio di queste operazioni di pesca (obbligo di imbarco e sbarco di marinai) saranno stabilite di comune accordo tra gli armatori e le autorità angolane sulla base dell'analisi dei risultati della campagna sperimentale.

3. Trasbordi

Tutti i trasbordi devono essere notificati alle autorità angolane competenti con otto giorni di anticipo e devono essere effettuati nella baia di Luanda o in quella di Lobito in presenza delle autorità doganali dell'Angola.

Le operazioni di trasbordo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi, da versare alle autorità doganali competenti conformemente alla normativa in vigore.

Una copia dei documenti di trasbordo sarà trasmessa al servizio di sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente quindici giorni prima dalla fine del mese per il mese precedente.

I pescherecci comunitari che intendono lasciare la ZEE dell'Angola con le proprie catture devono notificarlo con otto giorni di anticipo e sottoporsi a un controllo doganale nella baia di Luanda o in quella di Lobito.

4. Rifornimento di viveri (consumo di bordo)

- 4.1. I pescherecci comunitari che si riforniscono di viveri in Angola devono ricorrere esclusivamente a imprese specializzate registrate presso il Ministero del commercio e residenti in Angola, conformemente alla legislazione in vigore.
- 4.2. Se una parte o la totalità del rifornimento alimentare proviene dall'esterno dell'Angola, per ciascuna nave deve essere inviato alle autorità doganali un elenco separato dei prodotti in cui figurì il numero di membri dell'equipaggio a bordo, per consentire di determinare se i quantitativi in causa possono essere considerati ragionevoli rispetto alle necessità di consumo a bordo. I quantitativi che superano i limiti considerati ragionevoli sono soggetti al pagamento di dazi di esportazione e altre imposte.
- 4.3. Le operazioni connesse al rifornimento delle navi sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

5. Rifornimento di carburante (consumo di bordo)

- 5.1. A tutti i pescherecci che operano nella zona di pesca dell'Angola secondo i termini del presente accordo, ad eccezione delle navi tonniere, verranno messe a disposizione strutture per rifornirsi di combustibile e acqua in Angola.
- 5.2. In Angola, il rifornimento di carburante deve essere effettuato a Luanda o a Lobito.

L'eventuale rifornimento di carburante effettuato tramite trasbordo da una petroliera o una nave mercantile a Lobito o Luanda deve avvenire in presenza delle autorità doganali ed è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

- 5.3. Quando un peschereccio si rifornisce al di fuori delle acque territoriali e della zona delle 24 miglia, esso ne deve informare le autorità doganali, comunicando i quantitativi in causa, la posizione della nave e il nome del fornitore.

6. Dichiarazione delle catture

- 6.1. Al termine di ogni campagna, le navi adibite alla pesca di specie pelagiche sono tenute a trasmettere all'Istituto di ricerche marine di Luanda, tramite la delegazione delle Comunità europee, le schede delle catture giornaliere riportate nell'appendice 6.

Per ciascuna nave dovrà essere inoltre inviata all'Ufficio studi, pianificazione e statistiche del Ministero della pesca e dell'ambiente una relazione mensile in cui siano indicate le catture effettuate durante il mese e i quantitativi detenuti a bordo l'ultimo giorno del mese. Detta relazione deve essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese a cui si riferisce.

- 6.2. I pescherecci possono uscire dalla zona di pesca dell'Angola solo previa autorizzazione del servizio di sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente e previa verifica delle catture detenute a bordo.

In caso di mancato rispetto di questa disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa.

7. Zone di pesca

Le zone di pesca accessibili alle navi adibite alla pesca di specie pelagiche comprendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola al di là delle 12 miglia marine.

8. Imbarco di marinai

Nel periodo sperimentale le navi adibite alla pesca di specie pelagiche non sono soggette all'obbligo di imbarcare marinai angolani.

9. Osservatori scientifici

- 9.1. I pescherecci possono essere invitati ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e retribuito dal Ministero della pesca e dell'ambiente.

La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare una bordata.

- 9.2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità angolane, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti.

9.3. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali.

I compiti dell'osservatore sono i seguenti:

- osservare le attività di pesca delle navi,
- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verificare i dati sulle catture effettuate nella zona dell'Angola riportati nel giornale di bordo,
- comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità angolane competenti.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità angolane. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del Ministero della pesca e dell'ambiente. L'armatore, tramite il raccomandatario, effettua presso l'Istituto di ricerche marine un pagamento di 30 euro per ogni giornata passata da un osservatore a bordo di una nave. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto angolano convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

10. Ispezione e controllo

I pescherecci comunitari che pescano nell'ambito dell'accordo sono controllati via satellite secondo il protocollo sul SCP e fatta salva la legislazione angolana applicabile.

Su richiesta delle autorità angolane, i pescherecci comunitari che operano nell'ambito dell'accordo permettono ed agevolano la salita a bordo e l'esercizio delle funzioni a qualsiasi funzionario angolano incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti.

11. Dimensioni delle maglie

La dimensione minima delle maglie utilizzate è di 60 mm.

12. Procedura in caso di fermo

12.1. La delegazione della Comunità europea a Luanda è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito del presente accordo avvenuto nella zona di pesca dell'Angola e riceve contemporaneamente una relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

12.2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque angolane, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea, il Ministero della pesca e dell'ambiente e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, che possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

- 12.3. Prima di avviare un'azione giudiziaria si cerca di definire la presunta infrazione con una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi non oltre tre giorni lavorativi dal fermo.
- 12.4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa entro 48 ore dalla conclusione della procedura di conciliazione una cauzione bancaria a carico dell'armatore. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda prevista dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si sia risolta con decisione giudiziaria senza condanna del comandante della nave interessata.
- 12.5. La nave e l'equipaggio sono liberati:
- al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,
 - oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,
 - oppure una volta che l'armatore abbia depositato la cauzione bancaria (in caso di procedimento giudiziario).
-

Appendice 1

DOMANDA DI LICENZA PER LA PESCA DEI GAMBERI E DELLE SPECIE DEMERSALI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:
2. Nazionalità del proprietario/armatore:
3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:
.....
.....
4. Additivi chimici di cui è consentito l'impiego (denominazione e composizione)
.....
.....
.....

PARTE B

(da compilare per ogni nave)

1. Durata di validità:
2. Nome della nave:
3. Anno di costruzione:
4. Bandiera d'origine:
5. Bandiera attuale:
6. Data di acquisizione della bandiera attuale:
7. Anno di acquisizione:
8. Porto e numero di matricola:
9. Tipo di pesca:
10. Stazza lorda:
11. Indicativo di chiamata:
12. Lunghezza fuori tutto (m):
13. Prora (m):
14. Altezza (m):
15. Materiale di costruzione dello scafo:
16. Potenza motrice:
17. Velocità (nodi):
18. Capacità della cella frigorifera:
19. Capacità dei serbatoi (m³):
20. Capacità delle stive per il pesce (m³):
21. Colore dello scafo:
22. Colore delle sovrastrutture:

23. Apparecchiature di comunicazione a bordo:

Tipo	Marca	Potenza (watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
				Ricezione	Trasmissione

24. Apparecchiature di navigazione e d'individuazione:

Tipo	Marca	Modello	Portata

25. Nome del comandante:

26. Nazionalità del comandante:

Allegare:

- tre fotografie a colori della nave (vista laterale),
- illustrazione e descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati,
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....
Data della domanda.....
Firma del rappresentante del proprietario/armatore

Appendice 2

DOMANDA DI LICENZA PER LA PESCA DEI TONNIDI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:
2. Nazionalità del proprietario/armatore:
3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:
.....
.....

PARTE B

(da compilare per ogni nave)

1. Durata di validità:
2. Nome della nave:
3. Anno di costruzione:
4. Bandiera d'origine:
5. Bandiera attuale:
6. Data di acquisizione della bandiera attuale:
7. Anno di acquisizione:
8. Porto e numero di matricola:
9. Tipo di pesca:
10. Stazza lorda:
11. Indicativo di chiamata:
12. Lunghezza fuori tutto (m):
13. Prora (m):
14. Altezza (m):
15. Materiale di costruzione dello scafo:
16. Potenza motrice (CV):
17. Velocità (nodi):
18. Cabine:
19. Capacità dei serbatoi (m³):
20. Capacità delle stive per il pesce (m³):
21. Capacità di congelamento (t/24 ore) e sistema utilizzato:
.....
22. Colore dello scafo:
23. Colore delle sovrastrutture:

24. Apparecchiature di comunicazione a bordo:

Tipo	Marca	Modello	Potenza (watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
					Ricezione	Trasmissione

25. Apparecchiature di navigazione e d'individuazione:

Tipo	Marca	Modello

26. Imbarcazioni ausiliarie utilizzate (per ogni nave):

26.1. Stazza lorda:

26.2. Lunghezza fuori tutto (m):

26.3. Prora (m):

26.4. Altezza (m):

26.5. Materiale di costruzione dello scafo:

26.6. Potenza motrice (CV):

26.7. Velocità (nodi):

27. Impianto aereo ausiliario per l'individuazione del pesce (anche se non installato a bordo):

28. Porto d'attracco:

29. Nome del comandante:

30. Nazionalità del comandante:

Allegare:

- tre fotografie a colori della nave (vista laterale), delle imbarcazioni ausiliarie e dell'impianto aereo ausiliario per l'individuazione del pesce,
- illustrazione e descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati,
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....
Data della domanda.....
Firma del rappresentante del proprietario/armatore

Appendice 3.2.

SCHEDA DI VIAGGIO

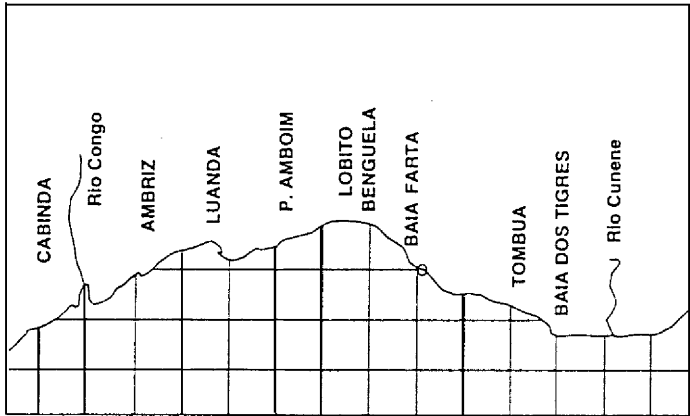
Indicativo di chiamata (1)			Partenza (6)	Arrivo (7)
Numero di matricola (2)				
Nome della nave (3)				
Nazionalità (4)			Nome del comandante e firma (8)	
Armatore (5)				

ATTREZZI DA PESCA (precisare e indicare le dimensioni) (9)

Attrezzi	Relinga (m) (g)	Lima da piombo (m)	Dimensioni delle maglie del sacco (mm)
Rete demersale (a)			
Rete da traino pelagica (b)			
Rete da gamberi (c)			
	Lime da sughero	Profondità (m)	
Sciabica (d)			
	Lunghezza (m)	N. di ami utilizzati	
Palangaro (e)			
	Lunghezza (m)	Profondità (m)	
Rete da imbrocco/tramaglio (f)			
Altri (precisare)			

PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO (indicare il nome o il numero d'ordine) (10)

Indicare il numero dei giorni di pesca in ciascuna casella della cartina qui accanto (11)	
TOTALE DELLE CATTURE IN KG (Peso di tutto il pesce a bordo della nave) (12)	



Appendice 4.2.

SCHEDA DI VIAGGIO

Indicativo di chiamata (1)			Partenza (6)	Arrivo (7)
Numero di matricola (2)				
Nome della nave (3)				
Nazionalità (4)			Nome del comandante e firma (8)	
Armatore (5)				

ATTREZZI DA PESCA (precisare e indicare le dimensioni) (9)

Attrezzi	Relinga (m) (g)	Lima da piombo (m)	Dimensioni delle maglie del sacco (mm)
Rete demersale (a)			
Rete da traino pelagica (b)			
Rete da gamberi (c)			
	Lime da sughero	Profondità (m)	
Sciabica (d)			
	Lunghezza (m)	N. di ami utilizzati	
Palangaro (e)			
	Lunghezza (m)	Profondità (m)	
Rete da imbocco/tramaglio (f)			
Altri (precisare)			

PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO (indicare il nome o il numero d'ordine) (10)

--	--

Indicare il numero dei giorni di pesca in ciascuna casella della cartina qui accanto (11)

TOTALE DELLE CATTURE IN KG (Peso di tutto il pesce a bordo della nave) (12)	
---	--

